

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1743)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio 1974 (V. Stampato n. 2940)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1974*

**Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione
della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini
e ad Osteria del Curato**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il finanziamento dei maggiori oneri relativi alla totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una ferrovia metropolitana in Roma da Prati a Termini e Osteria del Curato è autorizzata

un'ulteriore spesa di lire 46.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1974, lire 18.000 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1976, lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, si applicano anche in sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, relativa al finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145, salvo quando previsto dal comma seguente.

In sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, la garanzia dello Stato sui mutui e sulle obbligazioni viene concessa per l'importo dell'investimento complessivo per la realizzazione del progetto delle opere di completamento e forniture di prima dotazione approvato ai sensi della legge medesima, dedotto il valore attuale del concorso dello Stato calcolato al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.